



Determinazione n. 1177 del 08/11/2018

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL PRG - TAV. 201.IIIB10 (CAVALLINO) - ZONE F1 E B2.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA
DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTI il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la domanda presentata dal Comune di Urbino in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 30407 del 18/09/2018, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente una variante parziale al PRG riferita alla TAV. 201.IIIB10 (CAVALLINO) - ZONE F1 E B2;

VISTA la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condivisa dalla

Determinazione n. 1177 del 08/11/2018

scrivente autorità competente, in base alla quale è stata individuata la Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino;

VISTA la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti di questa Amministrazione Provinciale;

VISTO E CONDIVISO il parere istruttorio, prot. 38286 del 08/11/2018, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della P.O. *Urbanistica - V.A.S. - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* del Servizio 6, Ing. Mario Primavera, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Marzia Di Fazio, e il Responsabile della P.O., l'Ing. Mario Primavera, non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella relazione istruttoria allegata, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

1) DI ESCLUDERE, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al P.R.G. vigente del Comune di URBINO indicata in oggetto, inerente la VARIANTE PARZIALE AL PRG, di cui alla TAV. 201.IIIB10 (CAVALLINO) - ZONE F1 E B2, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.

2) DI STABILIRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI E INDICAZIONI:

a) Dovrà essere ottemperato il contributo rilasciato dallo SCA, di cui al paragrafo 2) del parere istruttorio prot. 38286 del 08/11/2018, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.

b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92

Determinazione n. 1177 del 08/11/2018

e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

- 3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di URBINO e, per opportuna conoscenza, alla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino, coinvolto nella procedura di verifica in oggetto in qualità di SCA.
- 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

MDF/lg
1421VAS\18vas\18UB10304.doc

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL PRG - TAV. 201.IIIB10 (CAVALLINO) - ZONE F1 E B2.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1952 / 2018

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 08/11/2018

Il responsabile della P.O. 6.3

BARTOLI MAURIZIO

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___

TIMBRO

Firma _____ --



Prot. n.

Pesaro, 07/11/2018

Class. 009-7

Fasc. 108/2018

Cod. Proc. VS18UB103

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL PRG TAV. 201.IIIB10 (CAVALLINO) ZONE F1 E B2.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,

mdf\mp

1421VAS\18vas\18UB10303_parere istruttorio.doc

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Urbanistica - VAS - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 'Gola del Furlo'

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2413/2451 - fax 0721.359.2406

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: <http://www.provincia.pu.it>

Pagina 1 di 4



secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi di cui al suddetto comma 3-bis, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Urbino in qualità di autorità procedente, con PEC prot. 26332 del 18/09/2018, acquisita agli atti con prot. 30407 del 18/09/2018, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e smi. per una variante parziale al PRG, riguardante la Tav. 201.iiiib10 (cavallino) - zone F1 e B2.

La documentazione trasmessa con l'istanza in formato digitale è la seguente:

- Rapporto Ambientale Preliminare – screening VAS, comprensivo di n. 12 allegati;
- Scheda di sintesi;
- Relazione geologica – compatibilità idraulica.

Con la suddetta istanza l'autorità procedente ha inoltre proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 30702 del 20/09/2018, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato il seguente SCA:

mdf\mp
1421VAS\18vas\18UB10303_parere istruttorio.doc



1) Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino.

Successivamente, questa Amm.ne Provinciale, con PEC prot. 30730 del 20/09/2018, ha provveduto a trasmettere al suddetto SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione del loro contributo per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., è stato acquisito il seguente parere, allegato come parte integrante e sostanziale del presente parere istruttorio:

- **La Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino**, ha inviato il proprio parere con PEC prot. n.1216351 del 30/10/2018, acquisito con prot. n. 37799 del 06/11/2018 (**Allegato 1**);

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in esame riguarda due zone ubicate in località Cavallino ed è finalizzata allo spostamento dell'edificabilità da un lotto posto all'interno di una zona di completamento B1, caratterizzato da pendenze elevate con forte dislivello dalla viabilità di accesso, ad un'altra area di proprietà degli stessi richiedenti posta nelle vicinanze, assegnandole lo stesso indice fondiario.

La superficie del lotto edificabile ricadente in zona B1, pari a 2.561 mq, verrà inserito all'interno della limitrofa zona per attrezzature pubbliche F1 (inedificabile), mentre il nuovo lotto edificabile, avente una superficie di 1.177 mq, verrà classificato da zona F2 a zona di completamento B2, in omogeneità con il lotto confinante, di pari indice fondiario.

Le aree oggetto di variante sono ubicate in una zona urbanizzata e non presenta criticità significative: non sono presenti pericolosità e rischi idrogeologici derivanti dal P.A.I.; la zona non ricade in area SIC e/o ZPS, né all'interno di un Parco (o Riserva Naturale) istituito e neanche in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. E' presente esclusivamente il vincolo idrogeologico, derivante dal R.D.L. 3267/23, per il quale dovrà essere richiesto nulla-osta sugli interventi esecutivi, prima del rilascio del Permesso a Costruire.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

L'analisi condotta nel rapporto preliminare di screening ha fornito una ricostruzione del quadro ambientale sia dello stato attuale, sia degli impatti ipotizzati con l'attuazione della variante.

Sono stati analizzati i vincoli presenti nell'area e la situazione infrastrutturale in cui è localizzata la variante.

mdfmp

1421VAS\18vas\18UB10303_parere istruttorio.doc



Come è emerso dalle analisi non sono presenti particolari vincoli ostativi all'intervento ed è possibile ipotizzare l'assenza di impatti significativi generati dall'attuazione della variante.

Le pressioni generate dalla variante saranno le stesse di quelle previste attualmente dal PRG, in quanto non verrà prodotto alcun incremento del carico insediativo.

La Regione Marche, interpellata come SCA, ha prescritto anche una limitazione alla edificabilità del lotto per una fascia di almeno 7,5 metri dal confine di valle, oltre il quale è presente scarpata boscata, che verrà preservata.

Alla luce di quanto esposto sopra, si ritiene che la variante non determini impatti negativi significativi e pertanto possa essere disposta la NON ASSOGGETTABILITA' A VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni dello SCA consultato.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

Si ricorda l'entrata in vigore della L.R. n. 8 del 03 maggio 2018 e le relative disposizioni riguardanti il "Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Il Responsabile della Posizione Organizzativa e il Responsabile del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente

Letto e condiviso
dal Responsabile della P.O. 6.3
Ing. Mario Primavera
Originale firmato digitalmente

mdf\mp
1421VAS\18vas\18UB10303_parere istruttorio.doc



REGIONE
MARCHE

SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino

Prot. n.

Rif. P.G. 1051293 del 20/09/2018

Cod. Fasc. 420.60.70|2018|PTGC-PA|870

Spett.le

**Provincia di Pesaro e
Urbino**
Servizio 6-Pianificazione
Territoriale-Urbanistica-
Edilizia-
Gestione riserva naturale statale
"Gola del Furlo"
c.a. Arch. Marzia Di Fazio
provincia.pesarourbino@legalma.it

OGGETTO:	Procedura di verifica assoggettabilità a VAS – art.12 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Variante parziale al PRG TAV.201.III.B10 (Cavallino) zone F1 e B2, nel Comune di Urbino.
-----------------	--

Quale contributo istruttorio alla procedura di verifica assoggettabilità a VAS questa P.F., valutato il contenuto del Rapporto Preliminare relativo alla variante descritta in oggetto, allega alla presente il parere di compatibilità geomorfologica e con riguardo agli aspetti idrologici-idraulici rilasciato sull'area d'interesse col n. 3475/17, prot. n. 934572 del 22.08.2018, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R. Marche n. 22/2011.

Nel citato provvedimento, relativamente ai temi ambientali di competenza, sono state svolte le necessarie valutazioni e formulate alcune indicazioni e prescrizioni di cui tener conto nelle successive fasi di progettazione; che si ritengono adeguate ai fini della sostenibilità dell'intervento e la protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e idraulico.

Considerato quanto sopra si ritiene che la variante, per gli aspetti di competenza, non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

Tiziana Diambra

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Ing. Ernesto Ciani

Allegato: Parere n. 3475/17

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Prot. n.

Rif. P.G. n. 794278 del 10/08/2017 e
404915 del 12/04/2018

Cod. Fasc. 420.60.70/2017/PTGC-PA/244

Parere n. 3475/17

Spett.le

Comune di URBINO
Via Santa Chiara, 24
61029 Urbino (PU)
comune.urbino@emarche.it

OGGETTO: Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed accertamenti art. 10 Legge Regionale 23 novembre 2011 n. 22.
Variante parziale al PRG Tav.201.III.B10 (Cavallino) Zone F1 e B2.

A riscontro della Vs. richiesta di parere per la pratica di cui all'oggetto, si rappresenta quanto nel seguito.

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti e la successiva documentazione integrativa, a firma dell'Arch. Adriano D'Angelo, in qualità di Funzionario del Settore Urbanistica del Comune di Urbino, del Geom. Graziano Betti e del Geol. Flavio Orazi, ciascuno per le proprie competenze.

Rilevato dalla documentazione presentata che:

- La variante in argomento è finalizzata allo spostamento di un lotto di completamento B1, caratterizzato da pendenze elevate con forte dislivello dalla viabilità contigua, su un'area limitrofa che garantisce migliori condizioni edificatorie, che sarà destinata a zona B2.
- Il trasferimento della capacità edificatoria da un lotto all'altro comporta la parziale riduzione della superficie destinata a zona F2, che verrà compensata destinando l'area B1 vigente come prolungamento dell'esistente zona F1.

Evidenziato che a seguito dei rilievi mossi dalla scrivente P.F. nella nota di richiesta documentazione integrativa, trasmessa in data 19/09/2017 con prot.n. 917069, l'area edificabile B2 di nuova individuazione originariamente proposta è stata ridotta, escludendo la porzione di scarpata parzialmente boscata. In particolare l'allegata tavola grafica "*Integrazione documenti per parere art. 89 D.P.R. 380/01 e compatibilità idraulica L.R. 22/2011 – variante parziale al PRG tav. 201.III.B10 (Cavallino) zone F1 e B2*" individua nel dettaglio l'area interessata dalla formazione boscata.

Esaminata la relazione geologica (maggio 2017) e la successiva integrazione datata novembre 2017, redatte dal Geol. Flavio Orazi, nelle quali, sulla base delle indagini e verifiche condotte, non vengono rilevate particolari criticità sull'area d'interesse, confermando implicitamente la compatibilità della variante proposta con le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e stratigrafiche accertate in sito. Nel confermare la stabilità allo stato attuale del pendio afferente il

lotto edificabile senza necessità di realizzare interventi e/o opere preventive di stabilizzazione, lo studio demanda tuttavia alla successiva fase di progettazione l'elaborazione di specifiche analisi di stabilità nella condizione di progetto, sulla base degli interventi di modifica previsti.

Preso atto, per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici della trasformazione (L.R. Marche 22/2011 - DGR 53/2014), dei contenuti della verifica di compatibilità idraulica redatta dal Geol. Flavio Orazi, dalla quale risulta quanto segue:

- L'area d'interesse ricade sulla zona sommitale di un crinale che funge da spartiacque minore fra il fosso della valle di Schieti ed il Torrente Apsa; entrambi sottobacini di destra idrografica della valle del Fiume Foglia
- Il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, non rileva pericolosità idrauliche sulla zona d'interesse e su un intorno significativamente ampio.
- Tenuto conto degli elementi di valutazione sopra riportati e dell'ubicazione dell'area proposta a distanza e quote tali da non risultare potenzialmente interessabile da fenomeni di inondazione/allagamento a carico del reticolo idrografico; la verifica di compatibilità idraulica, sviluppata a livello preliminare, conferma l'assenza di pericolosità idrauliche sulla zona in esame.
- L'asseverazione a firma del Geol. Flavio Orazi (21 novembre 2017) conferma infine la compatibilità della variante in oggetto in relazione alle pericolosità idrauliche presenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (D.G.R. Marche n. 53/2014), senza prevedere misure per la mitigazione del rischio.

Dichiarato che il Dirigente della P.F. e la Responsabile della Posizione Organizzativa non si trovano in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Valutata la documentazione trasmessa si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, comprensivo degli accertamenti previsti dall'applicazione dell'art. 10 della L.R. Marche 22/2011 (D.G.R. 53/2014), con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- La progettazione esecutiva degli interventi strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio geologico-geotecnico-sismico, secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e relative circolari applicative. In ogni caso il progetto esecutivo, la cui realizzazione resta subordinata all'osservanza degli adempimenti previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nella normativa regionale, dovrà risultare rispondente alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle indagini e verifiche previste dalla normativa vigente.
- **Al fine di garantire adeguate condizioni di stabilità nel lungo termine sull'area edificabile introdotta con la variante, si ritiene necessario presidiare il confine di valle del lotto, attestato in prossimità del ciglio della scarpata, con una adeguata opera di contenimento drenata a tergo e dotata di fondazioni ammorsate all'interno della formazione di base integra e compatta.**
- Si reputa inoltre opportuno individuare una fascia di rispetto inedificabile, della larghezza di almeno 7,50 m, misurata dal confine di cui sopra.
- Considerate le scadenti caratteristiche geomeccaniche dei terreni costituenti la porzione più superficiale della locale successione stratigrafica, per le strutture in progetto dovranno essere previste fondazioni adeguatamente attestate all'interno della formazione integra e compatta.
- Al fine di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, si raccomanda di dotare la zona d'intervento e l'afferente scarpata di un efficiente sistema di regimazione delle acque superficiali, che andranno convogliate per lo smaltimento

attraverso la rete fognaria o idonei recettori, evitando infiltrazioni nei terreni di fondazione e/o dispersioni incontrollate nelle aree contermini.

- Per evitare accumuli idrici in corrispondenza delle strutture controterra (piani interrati e opere di contenimento), queste andranno sempre impermeabilizzate e munite di drenaggio a tergo su tutta l'altezza del paramento, con ghiaia e pietrisco di opportuna granulometria, tessuto-non-tessuto per evitare l'intasamento del dreno, cunetta di base e tubazione forata che consenta la raccolta delle acque, da convogliarsi con condotte a tenuta fino allo smaltimento nella rete fognaria o attraverso idonei recettori.
- Si ricorda che in base ai "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali di cui all'art.10, comma 4, della L.R. 22/2011" approvati con D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n.19 del 17/02/2014), l'accertamento in ordine all'applicazione delle disposizioni rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica, di cui al Titolo III degli stessi, spetta all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo ad attività di trasformazione, comportante variazione della permeabilità superficiale.
Ciò premesso si evidenzia che la progettazione delle opere di urbanizzazione, comprese le eventuali misure compensative ed il loro corretto dimensionamento, in base ai predetti criteri (<http://autoritabacino.marche.it/invidr/default.asp>), rimane di stretta competenza del progettista, anche sulla base di valutazioni relative all'assetto complessivo della rete idraulica recapitante.
- Le scelte progettuali andranno comunque orientate al contenimento dell'impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando l'utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili.

Le sopra esposte indicazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell'atto di approvazione della variante.

Nel caso vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere, andrà inoltrata apposita richiesta di riesame.

Ai sensi dell'art.14-bis della Legge 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal D.Lgs 127/16, si specifica che le prescrizioni individuate nel presente provvedimento derivano dall'applicazione di disposizioni normative vigenti e tecniche di settore.

Copia timbrata della documentazione presentata, in forma cartacea, andrà ritirata presso questa sede, nell'orario di apertura al pubblico.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

Tiziana Diambra

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Mario Smargiasso